



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE CAMPANIA

via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli
Tel. (081) 5537216

e-mail: segreteria.campania@lnd.it

Sito Internet: campania.lnd.it



STAGIONE SPORTIVA 2024/2025

Comunicato Ufficiale n. 19/GST del 30 dicembre 2024

GIUDICE SPORTIVO

GARE DEL CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

GARE DEL 14/12/2024

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Gara del 14/12/2024 SAN NICOLA CALCIO 2009 - FOOTBALL CLUB NOCELLETO

Il Giudice Sportivo Territoriale, avv. Francesco Zaccaria, letto il ricorso proposto dalla società ASD Football Club Nocelleto, relativo alla gara in epigrafe, con il quale la ricorrente richiedeva la ripetizione dell'incontro paventando un errore tecnico da parte del DDG. Nello specifico, il DDG avrebbe convalidato la rete del 2 - 2 siglata dalla resistente società San Nicola Calcio 2009, all'esito di un calcio di punizione battuto prima del fischio da parte del DDG stesso. Quest'ultimo, da ultimo, avrebbe decretato la fine della gara prima del trascorrere dei 7' min. di recupero assegnati. La resistente non produceva memorie. Richiesto il supplemento di rapporto al DDG, lo stesso specificava che: "Al min. 51 del 2 tempo, il sottoscritto sanzionava un fallo sulla trequarti ammonendo il calciatore n. 13 Andreozzi Fabio Liberato della società FC Nocelleto emettevo un fischio: la squadra batte, crossa in area e segnano. Subito convalidavo la rete e mi iniziavo a dirigere verso il centrocampo, i calciatori della squadra ospite mi si avvicinavano mostrando dissenso alla mia decisione. Prolungatosi il loro protestare ed essendo a fine gara decido di emettere il triplice fischio e mi dirigo negli spogliatoi.". PQM delibera: ^ rigettare il ricorso proposto dalla società ASD Football Club Nocelleto e per l'effetto confermare il risultato di 2 - 2 acquisito sul TDG; ^ confermare i provvedimenti disciplinari adottati e pubblicati sul relativo C.U.. Dispone incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva.

**Il Giudice Sportivo Territoriale
avv. Francesco Zaccaria**

GARE DEL 15/12/2024

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Gara del 15/12/2024 ORSARA DI PUGLIA - ROCCA SAN FELICE

Il Giudice Sportivo Territoriale, avv. Francesco Zaccaria, letto il ricorso proposto dalla società USD Rocca San Felice, relativo alla gara in epigrafe, con il quale la società ricorrente richiedeva la punizione sportiva della perdita della gara per la resistente società, ASD Orsara di Puglia, segnalando genericamente presunte irregolarità (posizione irregolare) di tutti i calciatori inseriti in distinta. Orbene, detta modalità di presentazione del ricorso non è accoglibile da parte di questo Ufficio nella misura in cui la ricorrente società non rispetta il dettato del codice di giustizia sportiva (cfr. art 67 co. 3 CGS) non indicando correttamente oggetto, ragioni ed eventuali mezzi di prova a sostegno della doglianza. Non è possibile, a parere di questo GST, limitarsi a richiedere una verifica su tutti i nominativi inseriti in distinta da parte della società avversaria senza indicare i motivi che sono a sostegno della verifica stessa PQM delibera: ^ rigettare il ricorso proposto dalla società USD Rocca San Felice e confermare il risultato di 2 - 0 in favore della società ASD Orsara di Puglia acquisito sul TDG; ^ confermare i provvedimenti disciplinari adottati e pubblicati sul relativo C.U.. Dispone incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva.

**Il Giudice Sportivo Territoriale
avv. Francesco Zaccaria**

GARE DEL CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA

GARE DEL 15/12/2024

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Gara del 15/12/2024 A.S.D. CERASO – ATLETIK

Il Giudice Sportivo Territoriale, avv. Francesco Zaccaria, letto il ricorso proposto dalla società ASD Atletik Trocchia, relativo alla gara in epigrafe, con il quale la ricorrente richiedeva la punizione sportiva della perdita della gara per la società resistente ASD Ceraso per avere quest'ultima utilizzato nella gara del 15.12.2024 di Campionato II categoria - girone L - un calciatore Maiuri Giuseppe (14.09.1994) in posizione irregolare. La resistente società non produceva memorie. Esperiti gli opportuni accertamenti, rilevato che: ^ il Sig. Maiuri Giuseppe risulta regolarmente tesserato per la società resistente ASD Ceraso a far data dal 18.12.2024, con pratica depositata ed integrata per mancanza di documenti, in data 17.12.2024 e, quindi, comunque successiva a quella della partita oggetto di ricorso disputatasi in data 15.12.2024. PQM delibera: accogliere il ricorso proposto dalla società ASD Atletik Trocchia e per l'effetto infliggere la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 3 - 0 alla società ASD Ceraso; ^ squalificare per n. 1 giornata il Sig. Fierro Carmelo dirigente accompagnatore della società ASD Ceraso; ^ infliggere l'ammenda di euro 150,00 alla società ASD Ceraso, sanzione applicata in misura ridotta per avere la società regolarizzato la posizione del calciatore Maiuri. Conferma i provvedimenti disciplinari adottati e pubblicati sul relativo Comunicato Ufficiale e dispone non incamerarsi il contributo d'accesso alla giustizia sportiva.

**Il Giudice Sportivo Territoriale
avv. Francesco Zaccaria**

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

PERDITA DELLA GARA:

A.S.D. CERASO

AMMENDA

Euro 150,00 A.S.D. CERASO

GARE DEL CAMPIONATO REGIONALE UNDER 18

GARE DEL 15/12/2024

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Gara del 15/12/2024 SESSANA - ACADEMY REAL MADDALONI

Il Giudice Sportivo Territoriale, avv. Francesco Zaccaria, letto il ricorso proposto dalla società Academy Real Maddaloni, relativo alla gara in epigrafe, con il quale la società ricorrente richiedeva la punizione sportiva della perdita della gara per avere la resistente società, ASD Sessana, inserito in distinta un calciatore fuori quota (n. 12 D'Angelo Giovanni 15.01.2010). Letta la memoria della società resistente. Esperiti i necessari accertamenti, rilevato che: ^ come risulta dal referto arbitrale, il calciatore n. 12 D'Angelo Giovanni (15.01.2010) della società ASD Sessana non prendeva parte alla gara oggetto di ricorso in quanto, inserito in distinta fra le riserve, non subentrava ad alcun compagno di squadra nel corso dell'incontro. Tanto rilevato, appare evidente che, non avendo il D'Angelo preso parte, non è stata inficiata la regolarità dell'incontro e non vi è stata violazione del Regolamento Under 18 2024/2025 della FIGC - LND -CR Campania PQM delibera: ^ rigettare il ricorso proposto dalla società Academy Real Maddaloni e per l'effetto confermare il risultato di 1 - 1 acquisito sul TDG; ^ confermare i provvedimenti disciplinari adottati e pubblicati sul relativo C.U.. Dispone incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva.

**Il Giudice Sportivo Territoriale
avv. Francesco Zaccaria**

GARE DEL CAMPIONATO UNDER 15 REGIONALE MASCHILE

GARE DEL 16/12/2024

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Gara del 16/12/2024 SOCCER DREAM PALMA C. - REAL SITO S.LEUCIO

Il Giudice Sportivo Territoriale, avv. Francesco Zaccaria, rilevato che il ricorso proposto dalla società ASD Real Sito San Leucio, relativo alla gara in epigrafe, perveniva alla Segreteria del GST in data 19.12.2024 e quindi oltre il termine fissato dall'art. 67 co. 2 CGS PQM delibera non deversi pronunciare e dispone incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva.

**Il Giudice Sportivo Territoriale
avv. Francesco Zaccaria**

Le ammende irrogate con il presente comunicato dovranno pervenire al Comitato Regionale Campania entro e non oltre il 06 gennaio 2025.

Eventuali reclami avverso le decisioni assunte con il presente Comunicato dovranno essere presentati, ai sensi dell'art. 76 C.G.S.

Il pagamento del contributo di accesso alla giustizia sportiva dovrà essere effettuato:

- tramite Addebito su Conto della Società;
- tramite Assegno Circolare Non Trasferibile intestato al Comitato Regionale Campania – L.N.D. – F.I.G.C.;
- tramite Bonifico Bancario IBAN IT48Q0200803447000400242945 (con specifica causale);

Inoltrato a: C.R. Campania – F.I.G.C. – L.N.D. – Corte Sportiva di Appello Territoriale;

Pec: csat@pec.lndcampania.it

N.B.: Nei casi previsti dall'articolo di cui in intestazione inviare copia (anche del preannuncio) alla controparte.

Pubblicato in NAPOLI il 30 dicembre 2024

**Il Segretario
Giuseppe Aversano**

**Il Presidente
Carmine Zigarelli**